

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 215/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 21 febbraio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Francesco Cerini, Avv. Maurizio Greco, Avv. Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LATINA/CROTONE DEL 14.12.2013; SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N.2 BIS C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013)

La C.G.F. revocata la decisione di cui al Com. Uff. n. 164/CGF del 10.1.2014, provvedendo nel merito, respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Latina Calcio S.r.l. di Latina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SANTACROCE FABIANO SEGUITO GARA PALERMO/PADOVA DELL’8.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 57 dell’11.2.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAZZONI LUCA SEGUITO GARA PALERMO/PADOVA DELL’8.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 57 dell’11.2.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Francesco Cerini, Avv. Maurizio Greco, Avv. Mario Antonio Scino - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DI URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. DELLA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND F.C. SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. GASPERINI GIAN PIERO SEGUITO GARA GENOA/UDINESE DEL 16.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 130 del 18.2.2014)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento di urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. come sopra proposto dal Genoa Cricket and F.C. S.p.A. di Genova infligge la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DI URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. DELLA SOCIETÀ A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €80.000,00;
- OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “DISTINTI SUD” PRIVO DI SPETTATORI,

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/SAMPDORIA DEL 16.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 130 del 18.2.2014)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento di urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. come sopra proposto dall'A.S. Roma S.p.A. di Roma riduce la sanzione pecuniaria inflitta ad €50.000,00. Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. DOMIZZI MAURIZIO SEGUITO GARA COPPA ITALIA TIM CUP, FIORENTINA/UDINESE DELL'11.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 127 del 13.2.2014)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'Udinese Calcio S.p.A. di Udine dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AGYEMAN BADU EMMANUEL SEGUITO GARA COPPA ITALIA TIM CUP, FIORENTINA/UDINESE DELL'11.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 127 del 13.2.2014)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'Udinese Calcio S.p.A. di Udine dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. ALVES DOS SANTOS JADSON SEGUITO GARA COPPA ITALIA TIM CUP, FIORENTINA/UDINESE DELL'11.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 127 del 13.2.2014)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'Udinese Calcio S.p.A. di Udine dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 21 febbraio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete